



TASSA PAGATA
 Convenzione Agenzia delle Entrate
 Anno 2003

Ufficio di AGENZIA
 delle ENTRATE

DIREZIONE PROV. II di MILANO
 Via Ugo Bassi, 4/B - 20159 Milano

N. I.D. 01904108 2013 cronologico del notificatore

FIRMA
[Signature]



SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: la presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: la presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.



31

A LAVANGA VITO
VIA TERRAZZANO, 85
20017 RHO MI



26/09/13

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI
VIA UGO BASSI 4/B - 20159 MILANO
(codice dell'ufficio T9D)
Numero dell'atto : T9DC03C02311

Al signor LAVANGA VITO
nato a SCAMPITELLA (AV) il 16/05/1957
con domicilio fiscale in VIA TERRAZZANO 85,
20017 - RHO (MI)

Prot. N. 2013/ 271496

AREA PF_ENC - TEAM 3C



DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DCO3C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

LA DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISA

Il Signor LAVANGA VITO
nato a SCAMPITELLA (AV) il 16/05/1957
codice fiscale LVNVTI57E16I493K

Di aver proceduto al controllo della sua posizione fiscale relativamente agli anni 2008, 2009, 2010.

Il presente atto, sulla base delle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda la contestazione delle violazioni con riferimento a:

- D.L. n. 167/1990

Contestualmente sono determinate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DCO3C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

* * * MOTIVAZIONI * * *

PREMESSO CHE

- In data 22.13.2012 è pervenuto a quest'Ufficio il Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto in data 01.03.2012 dalla Guardia di Finanza – COMPAGNIA DI RHO – Sezione Operativa;
- Attesa l'intervenuta rituale notifica del su citato PVC nei Suoi confronti nella medesima giornata della sua redazione (01.03.2012), il contenuto dello stesso viene in questa sede integralmente richiamato ad integrazione, in forma ed in sostanza, del presente Atto;
- Dall'analisi del PVC di cui sopra è emerso che Lei ha detenuto, relativamente alle annualità di imposta sottoposte a controllo, disponibilità finanziarie all'estero;
- La condotta attività di verifica ha portato i Militari procedenti alla formulazione in capo alla S.V., relativamente alle annualità di imposta oggetto di controllo, di appositi rilievi fiscalmente rilevanti, sia sotto il profilo formale in materia di monitoraggio fiscale (*violazione degli obblighi dichiarativi imposti dall'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 167/1990*), che sostanziale in materia di imposte sui redditi (*presunzione di fruttuosità ex art. 6 del D.L. 167/1990 e presunzione di redditi sottratti a tassazione ex art. 12 del D.L. 78/2009*); tutto ciò è afferente all'intervenuta constatazione, per le suddette annualità, di attività finanziarie e/o investimenti di natura finanziaria detenuti all'estero in espressa violazione degli obblighi dichiarativi imposti, dai su richiamati commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. 167/1990, in materia di monitoraggio fiscale;
- Con il presente atto, questo Ufficio procede al recepimento delle sole violazioni formali in materia di monitoraggio fiscale constatate a carico della S.V. nel corso della condotta attività di verifica relativamente alle annualità d'imposta 2008, 2009, 2010;

CONSIDERATO

- Questo Ufficio, per quanto di propria competenza, ha proceduto ad un esame critico del contenuto recato dal richiamato PVC, concludendo per ritenere fondati, in fatto ed in diritto, i rilievi formali fiscalmente rilevanti ivi formulati, già sulla scorta delle argomentazioni addotte dagli stessi Militari procedenti;
- In presenza di attività e/o investimenti di natura finanziaria detenute all'estero incombe il rispetto degli obblighi prescritti in materia di monitoraggio fiscale dall'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 167/1990 conv. in Legge 227/1990 (*da assolvere mediante compilazione delle dedicate Sez. II e III del Quadro RW annesso alle relative dichiarazioni annuali dei redditi Mod. Unico PF*), a norma del quale:
 - "1. *Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi*";
 - "2. *Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie*".

Sempre ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale sopra descritti, il successivo co. 3 del richiamato art. 4 dispone che: "*In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi*";

- Si rammenta, infatti, che i suddetti obblighi dichiarativi si intendono correttamente assolti mediante la compilazione delle apposite Sezioni del Quadro RW, presente all'interno del modello dichiarativo annuale dei redditi (*Mod. Unico PF*), destinato, appunto, alla rilevazione delle attività e/o investimenti di natura finanziaria detenuti all'estero (*Sez. II del Quadro RW*) e/o dei trasferimenti da, per e sull'estero che hanno interessato le medesime attività e/o investimenti finanziari detenute all'estero (*Sez. III del Quadro RW*);

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DCO3C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

- A fronte delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, come constatato nel corso della condotta attività di verifica, la S.V. è risultata avere omesso la presentazione del Quadro RW e quindi delle dedicate Sez. II e III, il tutto in espressa violazione degli obblighi di legge imposti in materia di monitoraggio fiscale dall'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 167/1990 e ss.mm;

- Le violazioni constatate, come sopra riportate, hanno trovato conferma nelle evidenze desunte da interrogazioni effettuate al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria (SIAT), laddove, è risultato che, relativamente alle suddette annualità di imposta, la S.V. ha assolto gli obblighi dichiarativi in materia di imposte dirette omettendo la presentazione del Quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche;

Inoltre, ad ulteriore supporto del proprio operato, questo Ufficio, in questa sede, rileva quanto segue:

- Sempre in materia di monitoraggio fiscale, l'Amministrazione finanziaria con propria Circ. 45/E del 13.09.2010 ha avuto modo di ulteriormente chiarire che "... in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il Modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse..." con ciò richiamandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell'11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052), in base al quale, in ogni caso, "...sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione";

RILEVATO CHE

- Lei, in data 30.04.2012, ha presentato a quest'Ufficio (Prot. n. 135199/2012) le osservazioni al Processo Verbale di Constatazione di cui sopra ex art. 12 della Legge n. 212 del 27.11.2000, con le quali Lei, sostanzialmente, chiede all'Ufficio una moratoria con riesame generale del PVC in oggetto;

SPECIFICATO CHE

- Relativamente alle osservazioni di cui sopra l'Ufficio ritiene di dover procedere, in rispetto dei termini di decadenza dell'Azione accertatrice, ed alla luce dell'approfondito analisi del Pvc nel senso della condivisione dei rilievi mossi dai Militari verbalizzanti;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO E SPECIFICATO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Controlli
nei termini di cui all'art. 20 del D. Lgs. 472/1997 così come modificato dall'art. 12, co. 2-ter del D.L. 78/2009 ed in base ai poteri conferiti dalle norme di seguito riportate,

avuto riguardo alle annualità di imposta 2008-2009-2010

CONTESTA

la violazione degli obblighi prescritti in materia di monitoraggio fiscale dall'art. 4, co. 1 del D.L. 167/1990 conv. con L. 227/1990 per avere la S.V. omesso la presentazione del Quadro RW, così omettendo l'indicazione nella dedicata Sez. II la consistenza degli "Investimenti ovvero attività estere di natura finanziaria detenute all'estero al termine di ciascun periodo di imposta" risultata essere: di euro 76.855,12 per l'anno d'imposta 2008, di euro 80.793,63 per l'anno d'imposta 2009 e di euro 88.384,02 per l'anno di imposta 2010;

e contestualmente,

IRROGA

la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 6% prevista dall'art. 5, co. 4 del D.L. 167/1990 conv. in Legge n. 227/1990 così come modificato dalla Legge 97/2013 che ha inasprito le sanzioni irrogabili in presenza di simili violazioni "sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% degli importi non dichiarati"; sul punto, si avverte che, in caso di definizione agevolata della sanzione pecuniaria relativa alla presente violazione, non sarà irrogata la sanzione

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DCO3C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

accessoria della confisca; in caso contrario, la confisca sarà eseguita, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 472/1997, quando il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sarà divenuto definitivo;

Infine, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile, si fa presente che, nella fattispecie in esame, in presenza violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi (2008-2009-2010), risultano integrati i presupposti per l'applicazione delle disposizioni dettate dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 (*"sanzione base aumentata dalla metà al triplo"*).

Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di eseguire altre indagini e di formulare ulteriori rilievi fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 in combinato disposto con l'art. 12, co. 2-ter del D.L. 78/2009 conv. in Legge 102/2009.

Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 300/1999;
- Art. 5 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate;
- Art. 7 della L. n. 12/2000;
- D.P.R. 600/73;
- T.U.I.R. n. 917/86;
- D.Lgs. n. 471 e 472 del 18/12/1997;
- D.L. n. 167 del 28.06.1990, conv. in Legge n. 227 del 11.08.1990 in combinato disposto con il D.L. n. 78/2009 conv. in Legge n. 106/2009 modificato dalla Legge 97/2013.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DCO3C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

Gli importi sono espressi in Euro

PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie con riferimento a:
D.L. n. 167/1990.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa, che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIMA	MASSIMA
ANNO DI COMPETENZA 2008		
01 - OMESSA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O NELL'APPOSITO MODULO DEGLI INVESTIMENTI O ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO ATTRAVERSO CUI POSSONO ESSERE CONSEGUITI REDDITI DI FONTE ESTERA D'IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000		
IMPORTO	76.855,12	
a) ART.5, COMMI 4,6 D.L.167/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 6% AL 30% DEGLI IMPORTI NON DICHIARATI	4.591,33	22.966,65
ANNO DI COMPETENZA 2009		
02 - OMESSA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O NELL'APPOSITO MODULO DEGLI INVESTIMENTI O ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO ATTRAVERSO CUI POSSONO ESSERE CONSEGUITI REDDITI DI FONTE ESTERA D'IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000		
IMPORTO	80.793,63	
a) ART.5, COMMI 4,6 D.L.167/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 6% AL 30% DEGLI IMPORTI NON DICHIARATI	4.847,62	24.238,10
ANNO DI COMPETENZA 2010		
03 - OMESSA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O NELL'APPOSITO MODULO DEGLI INVESTIMENTI O ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO ATTRAVERSO CUI POSSONO ESSERE CONSEGUITI REDDITI DI FONTE ESTERA D'IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000		
IMPORTO	88.384,02	
a) ART.5, COMMI 4,6 D.L.167/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 6% AL 30% DEGLI IMPORTI NON DICHIARATI	5.303,04	10.606,08

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DC03C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

Gli importi sono espressi in Euro

tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni	successive	
	a)	b)	c)	
101	4.591,33	0,00	0,00	4.591,33
102	4.847,62	0,00	0,00	4.847,62
103	5.303,04	0,00	0,00	5.303,04
Cumulo materiale				14.741,99

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DC03C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

Gli importi sono espressi in Euro

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che sono state commesse violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi, la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata dalla meta' al triplo.

Rilevato che la violazione piu' grave e' quella del rilievo n. 03 Irpef per l'anno 2010, con una sanzione applicabile di EURO 5.303,04.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	5.303,04
- aumento del 50% - articolo 12 comma 5, del D.Lgs.n.472/97	2.651,52
- sanzioni base	7.954,56
- aumento del 25% - articolo 12 comma 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	1.988,64
- Cumulo giuridico	9.943,20

Poiche' il predetto ammontare della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 2002,2008,2009,2010 agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell'art.12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, e' necessario sommare gli ammontari delle sanzioni risultanti dal cumulo materiale relativi agli stessi anni:

- Cumulo materiale anni 2008,2009,2010	14.741,99
- Cumulo materiale precedenti 2002	19.610,78
- Totale cumulo materiale	34.352,77
- Sanzione irrogabile	9.943,20
- Totale sanzione irrogabile	9.943,20
- Sanzione applicata negli atti relativi alle annualita' precedenti	7.796,36
- TOTALE	2.146,84

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs. n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (EURO 9.943,20) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (EURO 34.352,77).

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DCO3C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

Gli importi sono espressi in Euro

Pertanto LA DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI
ai sensi degli articoli 3, 7, 12, 16 e 16 bis del D.Lgs.n.472 del 1997,

DETERMINA

- La sanzione amministrativa pecuniaria di EURO 9.943,20 per le violazioni indicate nel prospetto A.

Tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualita' precedenti, per un totale di 7.796,36, la sanzione irrogata e' pari a 2.146,84.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DC03C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

AVVERTENZE

1) **Definizione dell'atto di contestazione - Articolo 16 del D.LGS. 18 dicembre 1997, n. 472**
 Se il trasgressore e i soggetti obbligati in solido rinunciano a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione determinata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute entro il termine per presentare ricorso. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono in nessun caso essere definite in via agevolata.
 La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie, salvo il caso di recidivita' nella violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino e ricevuta fiscale. La definizione agevolata inibisce, inoltre, la costituzione di precedente per l'eventuale recidivita'.

Si riepilogano le somme dovute per la definizione:

Descrizione tributo	Codice Tributo	Anno di Riferim.	Importo in Euro
Spese di notifica	9400		8,75
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9614		4.100,54

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari ad un terzo del totale dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, come di seguito calcolato:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali
01 IRPEF anno 2008	3.842,76
02 IRPEF anno 2009	4.039,68
03 IRPEF anno 2010	4.419,20
Totale minimi edittali anno 2002	19.610,78
Totale minimi edittali	31.912,42

Riduzione ad un terzo del totale dei minimi edittali	10.637,47
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2002	6.536,93
Sanzione dovuta pari a Euro	<u>4.100,54</u>

In allegato all'atto si riporta un fac-simile con le indicazioni per il versamento delle somme complessivamente dovute.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DC03C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

2) Presentazione delle deduzioni difensive.

In alternativa alla definizione agevolata, entro il termine di presentazione del ricorso, possono essere prodotte a DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI

le deduzioni difensive previste dall'art. 16, comma 4, del citato D.Lgs. 472/1997. In tal caso, l'impugnazione immediata del presente atto non e' ammessa e, se proposta, diviene comunque improcedibile, in quanto, dopo l'esame delle deduzioni, l'eventuale irrogazione delle sanzioni seguira' con successivo atto motivato.

Soltanto in caso di accoglimento delle deduzioni prodotte e' ammessa la facolta' di definire in maniera agevolata le sanzioni irrogate con tale ultimo atto.

3) Mediazione e ricorso - Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In mancanza sia della definizione agevolata, sia di deduzioni difensive, il presente atto assume valenza di provvedimento di irrogazione delle sanzioni, come specificato in precedenza. In quanto tale, l'atto stesso sara' pertanto impugnabile.

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di inammissibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'atto di contestazione, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'atto di contestazione ha 60 giorni di tempo data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: MILANO , e notificarlo a:
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO LEGALE

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DCO3C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

Via Ugo Bassi, 4/a, Citta' Milano
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO;
- il numero dell'atto di contestazione;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo della somma delle sanzioni irrogate, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'atto di contestazione, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T9DCO3C02311 2013 Codice fiscale contribuente LVNVTI57E16I493K

risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

4) Riscossione a titolo definitivo.

Non pervenendo, nei termini stabiliti, ne' la definizione agevolata con il pagamento del terzo, ne' le deduzioni difensive o proposizione di ricorso si procedera' alla riscossione coattiva, mediante iscrizioni a ruolo, del totale delle sanzioni irrogate, non definite.

5) Spese di notifica.

Le spese di notifica del presente atto, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, sono carico del contribuente. L'ammontare di tali spese e' stabilito nella misura di Euro 8,75.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela: DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI

Per il pagamento delle somme dovute utilizzare il mod. F24 indicando:

- il Codice Ufficio : T9D
- il Codice Atto : 10923106008

Funzionario responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990:
dr. Mirko MARINO

Funzionario responsabile dell'istruttoria al quale rivolgersi per informazioni:
Mirko MARINO - via Ugo Bassi 4/b - 20159 Milano - stanza 209 - piano 2°

Il presente Atto si compone di N. 13 pagine

Data
23.09.2013



Per delega del Direttore Provinciale
Antonino LUCIDO
Il Capo Team Controlli Specialistici
Benedetto RIPPITONE

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.16 DEL D.LGS. N.472/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'atto di contestazione n. T9DC03C02311/2013 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario

Codice Ufficio: T9D

Codice atto : 10923106008

Signor

LAVANGA VITO

Codice fiscale: LVNVTTI57E16I493K

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Spese di notifica	9400	2010	8,75
Sanzioni di cui al Prosp. A	9614	2010	4.100,54

L'attestato di pagamento deve pervenire a DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI entro 10 giorni dal versamento.

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di MILANO

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. 76 699 360 F86 - 0